

Protocollo

tra

[Denominazione scuola professionale provinciale, sede legale]

[rappresentanza legale, codice fiscale]

e

[Denominazione datore di lavoro, natura giuridica, sede legale]

[rappresentanza legale, codice fiscale]

Quadro normativo

L'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e l'articolo 5, comma 3, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, prevedono che possono essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso che si conclude con l'esame di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.

Requisiti

[Scuola professionale provinciale]

La scuola professionale provinciale risponde ai requisiti soggettivi ai sensi delle disposizioni statali. Attua il corso annuale di cui alla legge provinciale del 10 settembre 2010, n.11, articolo 2 comma 2 lettera c) ai quali è possibile accedere con il diploma professionale e che terminano con un esame di Stato ed è disciplinata dalla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40 "Ordinamento della formazione professionale".

[Denominazione datore di lavoro]

Il datore/la datrice di lavoro dichiara, ai fini della stipula del presente protocollo, di possedere i seguenti requisiti:

1. capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
2. capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
3. capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti formativi.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro per la realizzazione della formazione nel caso dell'apprendistato per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato di cui all'articolo 43 comma 5 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 5 comma 5 della legge provinciale del 4 luglio 2012, n. 12 in vigore.

Articolo 2 – Tipologia e durata dei percorsi

1. La formazione e la sua durata sono disciplinate in conformità a quanto definito dal Decreto del Presidente della Provincia del 12 aprile 2017, n. 14 "Disciplina dell'apprendistato per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato" e dalla delibera della Giunta provinciale del 18 novembre 2014, n. 1366, "Formazione professionale provinciale - Corso annuale che si conclude con l'esame di Stato: Modalità di accesso, risultati di apprendimento, linee di indirizzo del project management, quadro orario".

2. L'apprendista realizza nel caso dell'apprendistato per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato il progetto ai sensi della delibera della Giunta provinciale del 14 novembre 2014, n. 1336, "Formazione professionale provinciale - Corso annuale che si conclude con l'esame di Stato: Modalità di accesso, risultati di apprendimento, linee di indirizzo del project management, quadro orario", allegato 3, in collaborazione con la propria azienda formativa. Il datore/la datrice di lavoro accompagna e sostiene l'apprendista nella realizzazione del progetto sopra menzionato e nella elaborazione del project work.

Articolo 3 – Requisiti d'accesso e procedimento d'accesso

1. Possono accedere all'apprendistato per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato le persone che hanno superato positivamente il procedimento di accesso ai sensi del decreto del Presidente della Provincia del 12 aprile 2017, n. 14 "Disciplina dell'apprendistato per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato".

Articolo 4 – Piano formativo individuale

1. Il piano formativo individuale ai sensi delle disposizioni statali che costituisce parte integrante del contratto di apprendistato viene redatto dalla scuola professionale provinciale in collaborazione con il datore/la datrice di lavoro. Viene sottoscritto da parte dell'apprendista, del datore di lavoro/della datrice di lavoro e del rappresentante della scuola professionale provinciale.

2. Il piano formativo individuale comprende

a) la durata e il contenuto della formazione in apprendistato del percorso ai sensi del decreto del Presidente della Provincia del 12 aprile 2017, n. 14 "Disciplina dell'apprendistato per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato" e ai sensi della delibera della Giunta provinciale del 18 novembre 2014, n. 1366, "Formazione professionale provinciale - Corso annuale che si conclude con l'esame di Stato: Modalità di accesso, risultati di apprendimento, linee di indirizzo del project management, quadro orario" e

b) i dati relativi all'apprendista, al datore/alla datrice di lavoro e al tutor aziendale.

Articolo 5 – Responsabilità della scuola professionale provinciale e del datore/della datrice di lavoro

1. Il datore/la datrice di lavoro deve rispettare il piano formativo individuale e di nominare un tutor aziendale ai sensi delle disposizioni statali.

2. La formazione scolastica si svolge sotto la responsabilità della scuola professionale.
3. Nello svolgimento del progetto interdisciplinare sul campo, l'apprendista è assistito ed accompagnato da un tutor formativo, individuato dalla scuola professionale e dal tutor aziendale.

Articolo 6 – Valutazione e certificazione delle competenze

1. La valutazione e la certificazione delle competenze sono stabilite in conformità a quanto definito dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63 “Regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola - legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40: Ordinamento della formazione professionale” e dalla normativa sull'esame di Stato.

Articolo 7 – Monitoraggio

1. Sono previste modalità ordinarie di monitoraggio per la valutazione della qualità e dell'efficienza della formazione scolastica.

Articolo 8 – Decorrenza e durata

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula e corrisponde alla durata del periodo formativo con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le parti.

[Luogo e data]

Firma del legale rappresentante
della scuola professionale provinciale

Firma
del datore di lavoro o della datrice di lavoro